

P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

All. 5

**Oggetto: Contenzioso Scala Luigi e Scala Mariano c/ Ministero della Cultura, Parco Archeologico di Pompei – Tribunale di Napoli (NRG 12488/2022) – Atto di transazione rep. 188 del 14.11.2024 – Decreto di liquidazione.**

**Visto**

- il D. Lgs. n. 42/2004;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la L. n. 136/2010;
- la L. n. 241/1990;
- il D.P.C.M. n. 54 del 15.3.2024, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- il D.M. n. 270 del 5.9.2024, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

**Premesso che**

- con atto di citazione in riassunzione (all. 1) incardinato innanzi al Tribunale di Napoli gli istanti Scala Luigi e Scala Mariano convenivano in giudizio la società Ente Autonomo Volturno s.r.l., il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Parco Archeologico di Pompei ed il Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due – quest'ultimo chiamato in causa dall'Ente Autonomo Volturno s.r.l. – per sentir così provvedere: *“I)-ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità dei convenuti, E.A.V. e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Parco Archeologico di Pompei, ciascuno per quanto di proprio diritto e/o ragione, quali custodi, ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine, comunque ex art. 2043 c.c., per quanto accaduto e per i danni riportati dai germani Scala; per l'effetto, accogliendo la domanda come proposta; II)-CONDANNARE i convenuti, E.A.V. e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Parco Archeologico di Pompei, in persona dei rispettivi l.r.p.t., solidalmente tra loro e comunque ciascuno per quanto di proprio diritto e/o ragione, : a) al pagamento a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori, della somma di € 13.390,38 a titolo di danno emergente, per la spesa sostenuta per il ripristino degli immobili danneggiati; b) al pagamento a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori, della somma che il Tribunale riterrà di determinare, ex art. 1226 c.c., a*

*titolo di lucro cessante, per il mancato godimento degli immobili di loro proprietà; c) a porre in essere, con la necessaria sollecitudine, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, sia sul costone sovrastante la galleria ferroviaria, sia sul sistema di canalizzazione del 1934, occorrenti al fine di conseguire non solo la più accurata pulizia possibile dei canali e del costone ma anche la necessaria messa in sicurezza delle parti interessate da fenomeni franosi, con un costante monitoraggio dei predetti, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità”;*

- nello specifico gli istanti in qualità di proprietari rispettivamente di un appartamento al piano terra in Castellammare di Stabia al Viale Europa n° 159, individuato in Catasto urbano al foglio 6, p.lla 1502 sub 104, cat. A/4, con annesso giardino individuato catastalmente al foglio 6, p.lla 133, quest’ultimo prospiciente la ferrovia “Circumvesuviana”, e di un locale deposito sito al piano interrato del fabbricato sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 157, e censito al catasto urbano al foglio 6, p.lla 566 sub 105 cat. C/2, e di un locale deposito in Castellammare di Stabia al viale Europa n. 159, piano terra, con accesso carrabile dal cortile individuato in catasto urbano al foglio 6 p.lla 1502 sub 102, cat. C/2 deducevano che a seguito di copiose piogge nella notte tra il 5.11.2017 ed il 6.11.2017, si verificava il riversamento nella proprietà Scala di detriti di vario genere – pietrisco, terreno, fango e materiale di origine vegetale – che si accumularono nella rete di raccolta delle acque. Ostruitasi totalmente la condotta di raccolta e la vasca di laminazione, questi detriti fuoriuscirono invadendo il giardino, il cortile ed il viale;

- all’esito della CTU, che ha avvalorato la tesi attorea, l’Avvocatura dello Stato di Napoli, con nota acquisita al prot. 5597 del 24.5.2024 (all. 2), ha invitato il Parco a valutare l’ipotesi di definire il giudizio tramite una transazione;

- all’esito dell’interlocuzione intercorsa tra le parti è stato sottoscritto l’atto di transazione rep. n. 188 del 14.11.2024 (all. 3).

**Considerato che**

- in base all’art. 2 del suddetto atto di transazione i Sigg.ri Mariano Scala e Luigi Scala “a tacitazione dei danni patiti agli immobili di proprietà, a saldo e stralcio di tutte le pretese economiche avanzate o che possono essere avanzate in relazione all’oggetto del giudizio pendente, dichiarano di accettare la somma complessiva di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) oltre € 600,00 a titolo di rimborso acconto CTU, ed € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per spese di lite, da versarsi in quota parte dalla soc. Ente Autonomo Volturmo s.r.l. e dal Parco Archeologico di Pompei”;

- nello specifico in base al successivo art. 3 il Parco si è impegnato *“al pagamento della somma complessiva di € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) a titolo di risarcimento in favore dei Sig.ri Scala Mariano e Scala Luigi, oltre quota di €. 300,00 (euro trecento/00) a titolo di rimborso spese acconto CTU”* oltre che al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. Giovanni Barile, difensore dei Sigg.ri Scala, per € 3.500,00 (euro tremilacinquecento), oltre IVA ed accessori di legge, da dividersi in parti uguali tra il Parco e l’EAV;
- in data 22.11.2024 l’Avv. Giovanni Barile ha trasmesso fattura n. 177/FE del 21.11.2024, dell’importo complessivo di € 2.338,90 (di cui € 1.750,00 per onorari, € 70,00 per Cassa Avvocati 4%, € 400,40 per IVA al 22%, € 118,50 per spese generali 15%, - € 350,00 per ritenuta d’acconto 20%)
- prima di procedere al pagamento questa Amministrazione, in data 25.11.2024, ha provveduto ad effettuare le verifiche di regolarità fiscale previste dall’art. art. 48 *bis* del D.P.R. n. 602/1973 nei confronti dei Sigg.ri Luigi e Mariano Scala;
- la verifica ha avuto esito negativo, in quanto gli stessi sono risultati essere non inadempienti (**all. 4 e 5**).

Tanto premesso e considerato

**decreta**

- 1)** di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
- 2)** di autorizzare il pagamento della somma di € 6.400,00 in favore del Sig. Luigi Scala, nato a Castellammare di Stabia (NA) in data 2.1.1950 e residente in Vedano al Lambro (MB) alla via Alfieri n. 15, C.F. SCLLGU50A02C129E, da eseguirsi tramite bonifico bancario con codice IBAN IT80F089013400000000202682;
- 3)** di autorizzare il pagamento della somma di € 6.400,00 in favore del Sig. Mariano Scala, nato a Castellammare di Stabia (NA) in data 28.6.1961 e residente in Milano (MI) alla via Flumendosa n. 34, C.F. SCLMRN61H28C129A, da eseguirsi tramite bonifico bancario con codice IBAN IT93S0306950411000006259135;
- 4)** di autorizzare il pagamento della somma di € 1.988,90, in favore dell’Avv. Giovanni Barile, C.F. BRLGNN66A30C129H, P. IVA IT03257301212, da eseguirsi tramite bonifico bancario con codice IBAN IT51N053872210000002440565, oltre ritenuta d’acconto pari al 20%, ovvero € 350,00, da versarsi secondo le modalità ordinarie;
- 5)** di dare atto che la somma trova copertura finanziaria su fondi ordinari del bilancio 2024 nel capitolo

di spesa n. 1.2.3.050 (Impegno n. 338/2024).

Visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario Amministrativo

Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

